

TAR Veneto, Sez. II, 12 aprile 1999, n. 456 - Pres. ed Est. Trivellato - P. D. (Avv.ti Picotti, Sartori, Greoni e Suiei) c. Università degli Studi di Verona (Avv. St. Daneluzzi).

Lettori di lingua straniera < Supplenze d'insegnamento < Diniego < Illegittimità.

In base agli artt. 3 e 48 c. 2 del trattamento C.E.E. è illegittimo il diniego di supplenze d'insegnamento opposto ad un lettore di lingua straniera, essendo i lettori equiparati agli assistenti universitari che, a loro volta, sono equiparati ai ricercatori universitari (19).

Occorre considerare che se la Corte Costituzionale (sent. 23 luglio 1987, n. 284) ha censurato la discriminazione rispetto agli assistenti universitari, dei lettori per l'ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari, analogamente tale discriminazione deve essere censurata con riferimento alla possibilità di accesso alle supplenze universitarie.

L'anzidetta discriminazione, poi, diviene rilevante al fine di integrare la violazione dell'art. 48 n. 2 del Trattato C.E. per la sopra ricordata considerazione contenuta nella sentenza della Corte, secondo cui soltanto il 25% dei lettori di lingua straniera ha nazionalità italiana. A ciò aggiungasi che gli assistenti universitari sono stati sì assunti mediante pubblico concorso per titoli ed esami ai sensi dell'art. 1 lett. e) della L. 18 marzo 1958 n. 349, ma che tale concorso pubblico ammetteva all'esercizio di funzioni che, consistendo, ai sensi del successivo art. 3, nel coadiuvare il professore nella ricerca scientifica e nell'attività didattica, sono indubbiamente di minor peso rispetto alle funzioni previste per i ricercatori, che non si limitano a «coadiuvare» il docente; ma, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 febbraio 1980 n. 28, assolvono in proprio a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali.

Ma, soprattutto, non si può ritenere che gli assistenti fruiscano «dello stesso status e svolgano funzioni equivalenti a quelle prescritte per i ricercatori», come si esprime la Corte di giustizia C.E., ove si consideri che essi non sono soggetti ad una valutazione in sede nazionale, come avviene invece per i ricercatori che, in base all'art. 7 comma 3 legge 1980 n. 28, dopo tre anni dall'immissione in ruolo sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale che valuta l'attività didattica e scientifica svolta nel triennio. Ora poiché, nonostante ciò, gli assistenti sono equiparati, come si è visto ai ricercatori confermati ai fini dell'accesso alle supplenze nell'insegnamento universitario, ricorre la condizione per la quale, secondo la vincolante interpretazione data dalla Corte di giustizia C.E., l'art. 48 n. 2 del Trattato osta a che la normativa italiana riservi unicamente ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati la possibilità di ottenere supplenze nell'insegnamento universitario, con esclusione dei lettori di lingua straniera.

Ciò tanto più vale ove si consideri che, se è vero che i lettori di lingua straniera, e quindi i ricorrenti, non sono stati assunti mediante

concorso pubblico, è pur vero che la nomina e la conferma annuale come lettori di madre lingua straniera, ex art. 28 legge 1980 n. 28, ha fatto seguito, ad una motivata proposta della facoltà interessata relativa alla loro «qualificata e riconosciuta competenza», proposta che si sostanzia in una valutazione che, se di minore pregnanza rispetto a quella effettuata per i ricercatori confermati da una commissione nazionale, è analoga a quella che a suo tempo è stata espressa per gli assistenti universitari per la loro conferma in ruolo.

Non varrebbe poi obiettare che quella degli assistenti universitari è una categoria ad esaurimento, poiché ciò che importa ai fini che ci occupano è che tale categoria all'epoca del ricorso è ancora ben rappresentata, tant'è che dai bollettini dell'Università di Verona risulta che a molti assistenti ordinari sono state attribuite supplenze d'insegnamento.

Peraltro, risulta in modo ancor più palese la dedotta violazione dell'art. 48 n. 2 del Trattato C.E. ove si abbia riguardo all'altra categoria di personale universitario che, secondo l'art. 16 legge n. 341 del 1990, deve ritenersi compresa in quella dei «ricercatori confermati», vale a dire la categoria dei «tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto».

Ora anche ai tecnici laureati di cui sopra possono essere conferiti affidamenti e supplenze di insegnamento universitario ai sensi dell'art. 12 legge n. 341 del 1990 per effetto della loro equiparazione ai ricercatori confermati disposta dal citato art. 16, e ciò sebbene la categoria dei tecnici laureati sia istituzionalmente del tutto sprovvista di compiti di docenza, come risulta dall'art. 35 comma 3 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, secondo cui i tecnici laureati coadiuvano i docenti soltanto per il funzionamento del laboratorio, sono direttamente responsabili delle attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione e dirigono l'attività del personale tecnico assegnato al laboratorio.

Pertanto i tecnici laureati di cui sopra, ai quali possono essere attribuite supplenze nell'insegnamento universitario, fruiscono di uno status del tutto distinto da quello del personale che svolge attività didattica, e quindi, da questo punto di vista, deteriore rispetto a quello dei lettori di lingua straniera che, essendo assunti ex art. 28 del D.P.R. 1980 n. 382, per fronteggiare le «effettive esigenze di esercitazione degli studenti» sono direttamente coinvolti nell'insegnamento, il che, come si è visto, è stato riconosciuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 1987 (cit.).

Né ciò può essere controbilanciato dal fatto che la legge abbia valorizzato funzioni svolte di fatto dai tecnici laureati, essendo probabilmente dettata tale normativa dallo scopo di sanare situazioni pregresse, il che ha semmai comportato un aggravamento della discriminazione nei confronti dei lettori di lingua straniera.

Quanto all'obiezione della resistente Università di Verona che la categoria dei tecnici laureati ha, a differenza dei lettori, uno status frutto del superamento di specifico concorso idoneativo, osserva il Collegio che i concorsi da essi superati non sono diretti a dare accesso all'insegnamento universitario, ma ad immetterli nei ruoli del

«personale tecnico dell'Università» disciplinato nel Capo VI titolo I del D.P.R. n. 382 del 1980.

L'ulteriore osservazione della resistente Università secondo cui il conferimento di affidamenti e di supplenze non si sarebbe verificato, con particolare riferimento ai tecnici laureati, in epoca successiva alla proposizione della domanda, risulta smentita, oltre che dalle copie dei bandi di varie Università dimessi dai ricorrenti, dai quali risultano previsti conferimenti di affidamenti e di supplenze di insegnamento agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del D.P.R. n. 382 del 1980, dal Vademecum dello studente appunto dell'Università di Verona dell'anno accademico 1996-97 da cui emerge che è stata attribuita la supplenza dell'insegnamento di Topografia dell'Italia antica ad un tecnico laureato dell'Università degli studi di Padova.
